COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1964

relativa alla fissazione delle medie aritmetiche dei prelievi agricoli nei confronti dei paesi terzi da servire di base per il calcolo del prelievo compensativo istituito a norma dell'articolo 10 del Trattato

(65/10/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

Vista la decisione della Commissione del 14 ottobre 1963, relativa alla circolazione delle merci ottenute in uno Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti che, nello Stato membro di fabbricazione, non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale di tali dazi e tasse [1],

Considerando che, fino a quando i prezzi dei prodotti agricoli non verranno unificati nella Comunità, e i prelievi agricoli saranno pertanto differenti nei singoli Stati membri, è necessario determinare, per ogni trimestre dell'anno civile, la media aritmetica dei prelievi agricoli da servire di base per il calcolo del prelievo compensativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della precitata decisione del 14 ottobre 1963;

Considerando che nella fissazione delle medie aritmetiche per ogni nuovo trimestre i dati disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione del 14 ottobre 1963 sono quelli del penultimo trimestre (chiamato in seguito periodo di riferimento); che è opportuno calcolare la media aritmetica sulla base dei prelievi agricoli applicati dai sei Stati membri nei confronti dei paesi terzi durante tutto il periodo di riferimento, tenendo conto del numero dei giorni nel corso dei quali un prelievo è rimasto immutato; che, al fine di evitare calcoli troppo complicati, non conviene tener conto dei prelievi supplementari e delle altre misure di carattere particolare che incidono sull'importo dei prelievi effettivamente riscossi, che gli Stati membri hanno applicato nel periodo di riferimento; che è necessario tuttavia, in considerazione del sistema istituito dall'articolo 17 del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio [2] e dell'incidenza di tale sistema sui prelievi agricoli applicabili ai prodotti derivati, determinare le medie dei prelievi applicabili al grano tenero, al granturco ed al riso spezzato utilizzati nell'industria dell'amido, tenendo conto della media delle restituzioni alla produzione accordate dagli Stati membri a norma della disposizione in questione;

Considerando che la maggior parte dei prodotti soggetti al regime dei prelievi agricoli, diversi dai

[1] GU n. 172 del 28. 11. 1963, pag. 2782/63.

[2] GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.

prodotti detti «di base», non viene utilizzata per fabbricare, nelle circostanze descritte all'articolo 1 di detta decisione, prodotti destinati a venire esportati verso un altro Stato membro; che, per tali prodotti, i prelievi agricoli sono fissati direttamente da un regolamento del Consiglio, oppure applicando ai prelievi fissati per i prodotti «di base» dei coefficienti di conversione, e aggiungendo all'occorrenza un importo fisso;

Considerando che nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari i prelievi applicabili ai prodotti pilota costituiscono la base per la fissazione dei prelievi agricoli attinenti ai prodotti assimilati, secondo i metodi stabiliti con regolamenti del Consiglio;

Considerando pertanto che è possibile limitare la presente decisione alla fissazione delle medie aritmetiche dei prelievi applicabili ai prodotti «di base», ai prodotti pilota e alla determinazione dei metodi da applicare ai fini del calcolo di tali medie per i prodotti derivati e assimilati; che alcuni prodotti derivati sono soggetti a prelievi agricoli il cui importo è fissato tenendo conto o dei prelievi applicati ai prodotti di base corrispondenti durante un periodo diverso dal periodo di riferimento summenzionato, o di determinati dazi doganali e, di conseguenza, le medie rispondenti esattamente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione del 14 ottobre 1963 summenzionata potrebbero venir ottenute solo mediante l'applicazione di regole la cui complessità non è giustificata da alcun imperativo economico;

Considerando che, per raggiungere l'obiettivo perseguito dal sistema del prelievo compensativo istituito con la precitata decisione del 14 ottobre 1963, basta determinare una media aritmetica unica per l'insieme dei prodotti della voce tariffaria 04.04, calcolata sulla base dei prelievi applicabili ai prodotti del gruppo n. 9 di cui all'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio del 30 luglio 1964, relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1]; che effettivamente i prodotti rientranti in questo gruppo costituiscono la maggior parte dei formaggi atti ad essere utilizzati nelle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del Trattato;

Considerando che, se il periodo di riferimento summenzionato, adottato per motivi di carattere pratico, manchi in conseguenza della recente instaurazione di un regime di prelievi agricoli per determinati prodotti, è necessario basarsi, per la determinazione delle medie aritmetiche, sui dati disponibili del periodo piú vicino,

[1] GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le medie aritmetiche dei prelievi agricoli che servono di base per il calcolo del prelievo compensativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 14 ottobre 1963, sono fissate negli allegati alla presente decisione, per la durata ivi indicata.

Articolo 2

1. Le medie aritmetiche dei prelievi agricoli nei confronti dei paesi terzi, applicabili ai prodotti trasformati elencati nell'allegato del regolamento n. 19 del Consiglio del 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [2], e nell'articolo 1, paragrafo 1 c), del regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso [3], sono ottenute sulla base delle medie fissate negli allegati A e B della presente decisione, secondo i metodi previsti per la determinazione dei prelievi applicabili a detti prodotti, fermo restando che l'elemento fisso da adottare ai fini del calcolo delle medie aritmetiche relative ai prodotti della voce tariffaria 11.08 A è quello che verrà preso in considerazione alla fine del periodo transitorio.

2. Le medie aritmetiche dei prelievi agricoli nei confronti dei paesi terzi applicabili ai prodotti diversi dalle carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 b) e c), del regolamento n. 20 del Consiglio del 4 aprile 1962 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [4], vengono ottenute sulla base degli importi dei prelievi nei confronti dei paesi terzi fissati dal Consiglio per tali prodotti e applicabili durante il periodo di riferimento.

3. Le medie aritmetiche dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili alle uova sgusciate ed ai gialli di uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri, ai volatili vivi da cortile e alle parti di volatili macellati, vengono ottenute sulla base delle medie fissate negli allegati D ed E della presente decisione, secondo i metodi previsti per la determinazione dei prelievi agricoli applicabili a detti prodotti.

[2] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.
[3] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.
[4] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

4. Le medie aritmetiche applicabili ai prodotti assimilati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), nonché quelle applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 f), di detto regolamento, vengono ottenute sulla base delle medie fissate nei confronti dei prodotti pilota di cui all'allegato F della presente decisione, secondo i metodi previsti per la determinazione dei prelievi applicabili a detti prodotti, fermo restando che, nel calcolo delle medie aritmetiche concernenti i prodotti assimilati compresi nel gruppo di prodotti n. 2 dell'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio, si tiene conto dell'importo per 1 % di materie grasse, indicato nell'allegato F summenzionato.

Articolo 3

Tutti gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO A

Le medie aritmetiche per i prodotti soggetti al regime dei prelievi agricoli, in virtú del regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), sono fissate come segue per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1965 incluso:

N. della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Medie aritmetiche dei prelievi agricoli in u.c./100 kg peso netto
ex 10.01	Grano tenero	
	— utilizzato nell'industria produttrice di amidi	1,02
	— altro e frumento segalato	4,62
ex 10.01	Grano duro	4,82
10.02	Segala	3,20
10.03	Orzo	2,66
10.04	Avena	2,23
ex 10.05	Granoturco	
	— utilizzato nell'industria produttrice di amidi	0,59
	— altro	2,22
ex 10.07	Grano saraceno	0,79
ex 10.07	Miglio	3,20
ex 10.07	Scagliola	—
ex 10.07	Sorgo e durra	2,76
11.01 A	Farina di frumento e di spelta	6,66
11.01 B	Farina di frumento segalato	6,37
ex 11.01 C	Farina di segala	5,74
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero	6,88
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro	8,15

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

ALLEGATO B

Le medie aritmetiche per i prodotti soggetti al regime dei prelievi agricoli, in virtú del regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso [1], sono fissate come segue per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1965 incluso:

N. della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Medie aritmetiche dei prelievi agricoli in u.c./100 kg peso netto
ex 10.06 A	Riso greggio	3,34
ex 10.06 A	Riso semigreggio (non pilato)	3,44
10.06 B	Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati	6,05
10.06 C	Riso spezzato	
	— utilizzato nell'industria produttrice di amidi	0,24
	— altro	1,83

ALLEGATO C

Le medie aritmetiche per i prodotti soggetti al regime dei prelievi agricoli, in virtú del regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [2], sono fissate come segue per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1965 incluso:

N. della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Medie aritmetiche dei prelievi agricoli in u.c./100 kg peso netto
01.03	Animali vivi della specie suina	
A	— delle specie domestiche	
II	Altri:	
	a) scrofe da macello	11,27
	b) non nominati	12,81
ex 02.01 A III a	Carni della specie suina domestica fresche, refrigerate e congelate:	
	— carcasse o mezzene anche senza testa e zampe	16,66
	— prosciutti, anche in parti, non disossati	25,51
	— spalla, anche in parti, non disossata	20,30
	— lombata, anche in parti, non disossata	26,80
	— pancetta (ventresca), anche in parti	14,82
	— altre	27,32

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

[2] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

ALLEGATO D

Le medie aritmetiche per i prodotti soggetti al regime dei prelievi agricoli, in virtú del regolamento n. 21 del Consiglio [1] relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, sono fissate come segue per il periodo dal 1º gennaio 1965 al 31 marzo 1965 incluso:

N. della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Medie aritmetiche dei prelievi agricoli in u.c./100 kg peso netto
ex 04.05 A	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate	12,59

ALLEGATO E

Le medie aritmetiche per i prodotti soggetti al regime dei prelievi agricoli, in virtú del regolamento n. 22 del Consiglio [2] relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, sono fissate come segue per il periodo dal 1º gennaio 1965 al 31 marzo 1965 incluso:

N. della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Medie aritmetiche dei prelievi agricoli in u.c./100 kg peso netto
ex 02.02	Polli e galline macellati	
	— spennati, svuotati, con la testa e le zampe	12,95
	— spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	15,36
	— spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, e senza il cuore, il fegato e il ventriglio	16,56
	Tacchini	22,86
	Anatre	
	— spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	13,63
	— spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio (frattaglie commestibili)	17,44
	Oche	
	— spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	17,34
	— spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	16,78
	Faraone	31,12

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 953/62.

[2] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 959/62.

ALLEGATO F

Le medie aritmetiche per i prodotti soggetti al regime dei prelievi agricoli, in virtú del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio [1] relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono fissate come segue per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 marzo 1965 incluso:

N. della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Medie aritmetiche dei prelievi agricoli in u.c./100 kg peso netto
ex 04.02	Siero di latte in polvere, ottenuto con il metodo Spray, avente tenore in peso d'acqua inferiore od uguale al 5% ed avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 3%, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio, di 25 kg o piú	3,30
ex 04.02	Latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, ottenuto con il metodo Spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26% ed avente tenore in peso d'acqua inferiore od uguale al 5%, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio, di 25 kg o più	18,64
ex 04.02	Latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, ottenuto con il metodo Spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore od uguale all'1,5% ed avente tenore in peso d'acqua inferiore od uguale al 5%, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio, di 25 kg o piú	
	— destinato all'alimentazione del bestiame	3,48
	— altri	7,12
ex 04.02	Latte concentrato (altro che in polvere), senza aggiunta di zuccheri (latte evaporato) avente tenore in peso di materie grasse del 7,7% ed avente tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 25%, in casse o cartoni di 96 scatole di un contenuto di 170 gr	18,98
ex 04.02	Latte concentrato (altro che in polvere), con aggiunta di zuccheri, avente tenore in peso di materie grasse del 9% ed avente tenore in peso di sostanza secca lattica uguale o superiore al 28%, in casse o cartoni di 48 scatole di un contenuto di 400 gr	35,13
ex 17.02	Lattosio raffinato, avente tenore in peso di zucchero lattico del 99,5%, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio	7,42
04.03	Burro	
	— il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5%	70,65
	— altro	74,28
04.04	Formaggi e latticini	35,58

Media degli importi per 1% di materie grasse da prendere in considerazione per il calcolo delle medie aritmetiche applicabili ai prodotti assimilati rientranti nel gruppo di prodotti n. 2 ai sensi dell'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio: 0,54 u. c.

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.